


I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE



Trentinosociale.it

I servizi sociali in Trentino

L'ESPERIENZA IN TRENTINO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Le fonti normative

- 1.** La legge provinciale sulle politiche sociali (l.p. 13/07): art. 5 introduce il concetto di DES
- 2.** La legge provinciale sull'economia solidale (l.p. 13/10): art. 7 riprende il concetto di DES
- 3.** La legge provinciale sull'agriturismo (l.p. 10/01, come modificata con l.p. 1/15): "istituzionalizza" le fattorie sociali

I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE

legge provinciale 13/07 – art. 5

Articolo 5

Distretto dell'economia solidale

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, mediante la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di collaborazione e dei relativi benefici, gli enti locali e la Provincia favoriscono la realizzazione di un distretto dell'economia solidale inteso quale circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi.

I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE

legge provinciale 13/10 – art. 7

Articolo 7

Distretti dell'economia solidale

- 1.** La Provincia sostiene iniziative finalizzate alla conoscenza delle attività svolte dai soggetti impegnati nell'economia solidale e alla creazione dei distretti dell'economia solidale previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione locale.
- 2.** Per i fini del comma 1 il tavolo provinciale per l'economia solidale promuove la definizione di accordi di programma tra la Provincia, gli enti locali e le imprese e associazioni interessate.

I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE

legge provinciale 10/01 – art. 14 ter

Articolo 14 ter

Fattoria sociale

- 1.** Per fattoria sociale si intendono i progetti realizzati dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, finalizzati:
 - a)** al sostegno, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
 - b)** ad altre finalità individuate e disciplinate dal regolamento di esecuzione.
- 2.** I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.
- 3.** I progetti previsti dal comma 1, lettera a), sono realizzati previo accordo con i soggetti del terzo settore autorizzati o accreditati ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), oppure, se finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati individuati dal piano degli interventi di politica del lavoro, previo accordo con i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983). Nell'accordo sono individuate le modalità di svolgimento delle attività comprese nel progetto, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
- 4.** L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una SCIA. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.
- 5.** Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.

I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE

ELEMENTI DISTINTIVI

- Imprescindibile connessione con il territorio/contesto
- Nuova visione dei contesti sociali del territorio: valorizzazione delle risorse
- Definizione dei ruoli degli attori coinvolti in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale:
 - **privato profit e no profit;**
 - **ente locale (Comunità/Comuni);**
 - **P.A.T.**



Trentinosociale.it

I servizi sociali in Trentino

I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE


Cosa si sta muovendo

- Ad oggi: non esistono DES "compiuti", ma molteplici iniziative che possono costituire "cellule" di DES
- Esempi di attività già iniziate:
 - DES carcere;
 - iniziative del terzo settore (Con.Solida, Opera Fondazione Famiglia Materna/Punto di Approdo, Progetto92)
- Esempi di attività in fase di avvio:
 - DES verde, DES Alta Valsugana

I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Le criticità

- **Necessità di moltiplicare le iniziative sul territorio, per arrivare ad un vero "distretto"**
- **Necessità di una migliore regia e coordinamento da parte dell'ente pubblico**
- **Necessità di un maggiore coinvolgimento degli operatori economici "classici"**



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I DISTRETTI DELL'ECONOMIA SOLIDALE

I punti di forza

- Ridefinisce il concetto di "intervento pubblico" nel settore sociale in senso lato
- Ottimizza i finanziamenti
- Valorizza le risorse e la creatività del territorio, tenuto conto delle sue peculiarità
- Introduce nuove modalità di "alleanza" tra tutti i soggetti interessati



Trentinosociale.it
I servizi sociali in Trentino



Trentinosociale.it
I servizi sociali in Trentino

Grazie per l'attenzione



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO